



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARGHERITA CASSANO	Prima Presidente
MARIA ACIERNO	Presidente di Sezione
LUCIA TRIA	Presidente di Sezione
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere
CARLA PONTERIO	Consigliere
ENZO VINCENTI	Consigliere rel./est.
LUIGI ABETE	Consigliere
GIUSEPPE TEDESCO	Consigliere
MARCO DELL'UTRI	Consigliere

Oggetto:

CONSUMATORE

Ud.10/06/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 30133/2022 R.G. proposto da:

[redacted] in proprio e quali
esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori [redacted]

[redacted]
rappresentati e difesi dagli avvocati [redacted]
[redacted]

-ricorrenti-

contro

[redacted]
[redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*,



rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED]

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1016/2022, depositata il 09/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere ENZO VINCENTI.

FATTI DI CAUSA

1. - Con ricorso affidato a due motivi, [REDACTED]

[REDACTED] in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità sui figli minori [REDACTED]

[REDACTED] hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Venezia, resa pubblica in data 9 maggio 2022, che, rigettandone il gravame, confermava l'ordinanza, in data 9 settembre 2019, del Tribunale della medesima Città che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere la causa da loro promossa contro la [REDACTED]

[REDACTED] (di seguito anche solo: [REDACTED])

[REDACTED] al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti durante una crociera organizzata dalla [REDACTED] nel luglio 2014.

1.1. - A fondamento dell'azionata pretesa risarcitoria, gli attori avevano allegato: di avere acquistato in data 27 marzo 2014 da [REDACTED] tramite internet, un pacchetto crociera per tutti i componenti della famiglia ad un prezzo globale e unitario di US\$ 12.308,09; l'itinerario del pacchetto turistico prevedeva che la crociera iniziasse il 5 luglio 2014, con imbarco nella nave da crociera presso il porto di [REDACTED] e terminasse il 14 luglio 2014, con sbarco della nave sempre presso il porto di [REDACTED] nel corso della crociera il figlio [REDACTED] riportava dei lividi a seguito di immobilizzazione all'interno di una culla da parte di una



componente della "crèche" cui era stato affidato e a tale episodio si aggiungevano ulteriori gravi condotte di pressioni psicologiche perpetrate da parte del personale di bordo.

1.2. - Si costituiva in giudizio [REDACTED] eccependo in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione (sotto diversi e autonomi profili) dell'autorità giudiziaria italiana e chiedendo, in subordine, l'integrale rigetto nel merito delle domande proposte dai ricorrenti.

1.3. - Il Tribunale di Venezia, in accoglimento dell'eccezione della convenuta, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano affermando che: a) gli attori avevano acquistato dalla convenuta un "pacchetto", cioè un servizio tutto compreso, nel corso del quale erano offerti servizi ulteriori (ristorazione alloggio, intrattenimento, escursioni) oltre al trasporto che assumeva quindi carattere accessorio; b) gli attori erano, quindi, da qualificarsi come consumatori ai sensi dell'art. 3 lett. A) del Codice del Consumo e dell'art. 2 della direttiva 85/577/CEE e cioè «come persone fisiche che acquistano un pacchetto turistico "tutto compreso" (come un viaggio organizzato in crociera) per finalità di vacanza, svago o distrazione, agendo per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta», trovando applicazione, pertanto, l'art. 18 del Reg. UE 1215/2012.

2. - L'adita Corte di appello di Venezia respingeva l'impugnazione dei coniugi [REDACTED] in proprio e nell'anzidetta qualità, osservando che: a) erano da rigettare le istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, riguardanti la configurabilità nel caso di specie della qualifica di consumatori in capo agli attori/appellanti e la corretta interpretazione dell'art. 5 del Reg. UE 44/2001 in relazione "all'effettivo luogo di esecuzione dei servizi previsti nel contratto stipulato dall'appellante con l'appellata in data



27 marzo 2024"; b) agli attori/appellanti – alla luce della normativa di settore (art. 2 della direttiva 1990/314/CEE; art. 2 della direttiva 85/577/CEE; art. 3 d.lgs. n. 206 del 2005) - andava attribuita «la qualifica di consumatori in ragione delle caratteristiche del prodotto acquistato e cioè una "crociera turistica" (pacchetto vacanze, comprensivo di plurimi servizi di soggiorno e svago) e quindi delle motivazioni del viaggio»; b.1) essi, infatti, avevano rappresentato in primo grado che «la crociera [redacted] era stata scelta come "viaggio di famiglia" al fine di contemperare le esigenze di svago dei genitori e quelle dei tre figli minori [redacted] proprio per le sue caratteristiche, ben descritte dagli appellati (escursioni a terra, ma anche servizi a bordo "mirati" al fine di svagare e divertire i più piccoli per la presenza in momenti chiave della giornata, di addetti travestiti da notissimi personaggi [redacted])»; c) era, dunque "(i)rrelevante ... che la crociera sia stata acquistata dal padre [redacted] utilizzando la sua qualifica professionale ed il sito apposito della sua agenzia, essendo all'evidenza assolutamente prevalente, se non esclusiva, la finalità consumeristica, in considerazione del numero dei partecipanti (tutti familiari stretti) e delle caratteristiche del viaggio acquistato avente un evidente fine turistico/ricreativo"; d) la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6578/2021) aveva affermato che, ai fini della identificazione del soggetto come consumatore, «non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato "consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale».

3. – La [redacted]

[redacted] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.



4. – Con ordinanza interlocutoria n. 24706 del 13 settembre 2024, la Terza Sezione civile ha rimesso la causa a queste Sezioni Unite in quanto vertente su questione di giurisdizione.

5. – In prossimità dell'adunanza in camera di consiglio hanno depositato memoria il pubblico ministero – che ha concluso per il rigetto del ricorso – e la controricorrente [REDACTED]

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., 3, lett. a), 83 del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), 2 della direttiva 85/577/CEE e 18 del regolamento U.E. 1215/2012, per non aver la Corte territoriale considerato, ai fini della delibazione sulla giurisdizione, "il fatto che il pacchetto vacanze è stato acquistato dalla [REDACTED] nella sua qualità di Agente della [REDACTED] al prezzo di 10.051,30 dollari in luogo del prezzo di 12.308,05 dollari" e ciò in ragione del fatto che la agenzia "aveva maturato la relativa provvigione pari 2.256,68 dollari, somma corrisposta dalla convenuta al sig. [REDACTED] titolare della [REDACTED]

Il giudice di appello avrebbe, dunque, errato nel confermare la decisione del Tribunale, tenuto conto anche della circostanza che l'art. 83 del d.lgs. n. 206/2005 individua il "consumatore di pacchetti turistici" nel contraente principale che si impegna ad acquistarlo "senza remunerazione", là dove, invece, [REDACTED] aveva ricevuto per l'acquisto una provvigione di oltre duemila dollari.

La Corte territoriale, alla luce del comprovato rapporto giuridico esistente tra l'agente e la società venditrice del pacchetto turistico e di quanto dettato dalla normativa in materia (art. 2 dir. 85/577/CEE e art. 3 cod. cons.), sarebbe dovuta giungere alla conclusione "che il contratto per cui è causa non si è concluso al di



fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con la conseguente inapplicabilità del regime previsto dalla Convenzione in materia di protezione del consumatore”.

2. – Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., 3, lett. a), 83 del d.lgs. n. 206/2005, per aver la Corte territoriale rivolto “il proprio *focus* sulla verosimiglianza del fatto che il ricorrente ha acquistato il pacchetto per trascurabili motivi professionali (ciò nonostante l’acquisto sia stato realizzato in qualità di professionista e con riconoscimento di un compenso da parte della convenuta), con ciò impedendo agli odierni ricorrenti di accedere al foro così come individuato ai sensi dell’art. 5 del Regolamento n. 44/2001, in materia di fornitura di servizi.

I ricorrenti, infine, lamentano che la mancata applicazione del foro di cui al citato art. 5 sia stata affermata sul presupposto della inderogabile del foro del consumatore stabilita dagli artt. 33 e 66-*bis* del cod. cons., nonché dall’art. 78 del d.lgs. n. 79/2011, quali disposizioni che contrasterebbero con la disciplina eurounitaria recata dai regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012, la quale – utilizzando il termine “può” – consentirebbe di derogare al foro del consumatore, tenuto conto, segnatamente, che detta inderogabilità “è stata adottata ad esclusiva protezione del consumatore e non certamente del soggetto economico a cui il consumatore si rivolge per ottenere servizi”.

3. - Il Collegio rileva che il secondo motivo di ricorso – nel postulare la derogabilità del foro del consumatore anche in favore del foro di cui all’art. 5 del Reg. UE n. 44/2001 nel caso in cui sia lo stesso consumatore a proporre l’azione contro l’altra parte contrattuale, giacché un siffatto approdo ermeneutico sarebbe consentito dalla stessa normativa eurounitaria in tema di



competenza giurisdizionale, la quale, in materia di contratti del consumatore, utilizza la forma verbale "può" ai fini della scelta del foro competente (artt. 15-17 Reg. UE n. 44/2001; artt. 17-19 Reg. UE n. 1215/2012) - prospetta una questione di diritto nuova e di particolare rilevanza, per la quale si rende opportuna la trattazione in udienza pubblica (art. 375 c.p.c.), ossia nel "luogo" privilegiato ove vanno assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il Pubblico Ministero, le decisioni, per l'appunto, di rilievo nomofilattico.

P.Q.M.

rinvia la causa all'udienza pubblica del 7 ottobre 2025.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di [REDACTED] [REDACTED] ivi riportati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di cassazione, in data 10 giugno 2025.

La Presidente

Margherita Cassano

